



# COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza

Regione Calabria

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 – Fax

0984/621348 - P.IVA 02297690782

e-mail: [protocollo@comunedidipignano.it](mailto:protocollo@comunedidipignano.it)

Prot. n. 2583 del 23-5-2014

Sindaco , Giunta C. , Responsabili di settore  
SEDE

Oggetto: Piano Ferie ed assegnazione d'ufficio. Direttiva.

Per evitare il protrarsi di situazioni patologiche di accumulo nel tempo di ferie non godute entro l'anno, occorre assicurare la fruizione del diritto governando responsabilmente tale istituto mediante la programmazione delle ferie da godere entro l'anno.

L' accumulo si verificherebbe nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio o personali, dal momento che l'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente (art. 2109 C.C).

Per considerarsi ferie non godute per ragioni di servizio, queste devono riferirsi a quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa (comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le ragioni di servizio ).

Il più delle volte, tale patologia, si verifica per l'inerzia del lavoratore o per la mancata predisposizione del piano ferie annuale. L'applicazione della disciplina, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie ( si veda anche l'art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66/2003).

I termini di fruizione delle ferie previsti dall'art.18 del CCNL del 6.7.1995 prevalenti rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.66/2003, per la esplicita salvaguardia disciplina contrattuale, sono : a) entro il 30 aprile per l'eventuale differimento per esigenze personali; b) entro il 30 giugno in caso il differimento sia documentato per esigenze di servizio, ut supra.

Si precisa che la violazione dei citati termini si traduce in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario.

Per potere garantire la continuità dei servizi ed assicurare il godimento delle ferie, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, anche avvalendosi del citato art.2109 del c.c. e nel principio di annualità delle ferie, è necessaria una programmazione, intervenendo attraverso la predisposizione di apposito piano di ferie e, nei casi di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione del piano, attraverso l'assegnazione d'ufficio delle ferie.





Per gli effetti, si invitano i dirigenti/responsabili di settore in indirizzo, a predisporre il piano ferie dei dipendenti del proprio settore per l'anno 2014.

Si precisa che il piano ferie, per il principio di annualità, deve essere riferito esclusivamente all'anno 2014, dal 1 gennaio al 31.12.2014 ed al solo congedo spettante per l'anno 2014, non a quello residuo che, non essendo stato programmato per tempo nell'anno di riferimento, consente la sola possibilità di assegnazione di ufficio.


Il piano dovrà prevedere la concessione di due settimane di ferie nel primo anno di maturazione (anno 2014), nel periodo coincidente a quello estivo dal 30.06. al 30.09.2014; il piano prevede inoltre la distribuzione del restante congedo annuale ( riferito e spettante per l'anno 2014 ) in periodi diversi alla data del 31/12/2014. Tale iniziativa (piano) compete al dirigente e non occorre necessariamente la domanda del lavoratore (art. 2119 del codice civile).

Quanto al congedo residuo non goduto, in assenza di un piano precedente per l'anno di riferimento, giacente a tutt'oggi, si precisa che tale patologica situazione, consentirebbe al dirigente /responsabile l'assegnazione d'ufficio, prendendo, in via eccezionale per consentirne la completa fruizione, come termine di riferimento quello del 30 giugno del presente anno 2014 quale termine massimo entro cui, di norma, il datore può differire le ferie precedentemente maturate.

Si rammenta che in caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, e tradottesi in un danno, anche funzionale, per l'amministrazione, il dirigente responsabile del settore potrebbe essere chiamato a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale richiamata dal D.Lgs.n.165/2001. Invita, pertanto, i Responsabili /dirigenti ad osservare la presente direttiva, considerando che il diritto alle ferie, disciplinato da norme inderogabili (vedi art. 2109 ed art. 36 della Costituzione) è un diritto irrinunciabile e, comunque, retto dal principio costituzionale dell'annualità; ciò vuol dire che qualunque patto contrario è nullo.

Pertanto, in conclusione, in ordine alle particolari situazioni patologiche dell'accumulo nel tempo di ferie non godute entro l'anno, dovuta all'inerzia del dipendente e/o alla mancata predisposizione del piano per tempo, i dirigenti/responsabili di settore dovranno attivarsi nel più breve tempo per l'assegnazione d'ufficio delle ferie, volendo considerare che se da una parte il dipendente non può rinunciare al congedo ordinario, dall'altra non ne potrebbe avere più diritto se non l'ha goduto nel tempo programmato e previsto o in quello assegnato d'ufficio.

Dispone la consegna della presente ai soggetti interessati.



Il Segretario generale

Avv. Bruno Rosaspina